



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Atac: abbandono biciclette in metropolitana e loro rimozione

Autore: Consulenze | 15/12/2018



Sono il responsabile delle stazioni della metropolitana della mia città e vorrei che venisse vietato l'abbandono delle biciclette degli utenti presso gli stalli delle stazioni, per ragioni di decoro urbano e sicurezza dell'utenza. Le rastrelliere consentono una sosta temporanea delle bici per favorire la mobilità quotidiana, e non un deposito di carattere permanente, nè tanto meno un deposito temporaneo di rifiuti. È possibile rimuovere tali bici palesemente abbandonate, ovvero quelle che sono prive di parti indispensabili al funzionamento (es. sellino) o

abbiano il telaio deformato in tutto o in parte? La rimozione potrebbe avvenire tramite rottura della catena ad opera del personale di Security ATAC; dalla catena non verrebbe rimosso il lucchetto, al fine di accertare la veridicità delle affermazioni del presunto proprietario al momento dell'eventuale riscatto presso il deposito. Il nostro Ufficio legale secondo me, non ha colto appieno i motivi che si pongono alla base della rimozione, non credo che si possa configurare un reato di appropriazione indebita.

Per la **rimozione** delle **biciclette** occorre l'intervento dell'autorità pubblica, la quale è l'unica che può procedere ad un prelievo coattivo. Salvo disposizioni contrarie, per i velocipedi si osservano le stesse norme previste per tutti gli altri mezzi, norme che (a partire dal codice della strada sino alla regolamentazione locale) vietano in genere l'**abbandono** sul **suolo pubblico** o l'intralcio del traffico regolare. L'art. 159 del codice della strada statuisce che alla rimozione dei veicoli provvedono gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 dello stesso codice, e cioè

- a) in via principale alla Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Il medesimo articolo 12 del codice della strada prosegue dicendo che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e

la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree loro competenza;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di loro competenza.

Il quinto comma dell'art. 159 del codice della strada dice altresì che *«gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia»*.

Da quanto detto si evince chiaramente che ogni intervento coattivo su mezzo altrui deve essere fatto nel rispetto della normativa vigente e da parte di organo appartenente alla polizia stradale, come sopra specificato.

Tra l'altro, reperendo in internet il regolamento **Atac** (*“Diritti, doveri e condizioni*

generalisti di servizio”), al punto 6 relativo ai soli parcheggi di scambio è dato leggere: «*Atac SpA ha la facoltà di sanzionare i trasgressori, ovvero di rimuovere i veicoli irregolarmente parcheggiati, addebitando le relative spese all’utente*».

Da tanto può dedursi a parere dello scrivente che, se è vero che l’Atac è responsabile della gestione della sede ferroviaria, ciò non le conferisca automaticamente il diritto a procedere alla rimozione forzata dei veicoli, tanto più se gli stessi (come sembra che il lettore suggerisca nel quesito) non sono in stato tale da rappresentare un pericolo per la pubblica igiene; ma, anche se così fosse, l’Atac dovrebbe comunque essere espressamente autorizzata alla procedura di rimozione. Ad avviso dello scrivente il lettore ha ragione quando ritiene necessaria una lotta all’abbandono dei veicoli, ma, si ripete, non si può procedere senza l’intervento delle forze dell’ordine (così come elencate sopra citando l’art. 12 cds), a meno che una norma locale non faculti l’Atac stesso. Ad esempio, un’ordinanza sindacale potrebbe conferire anche agli operatori all’interno della metropolitana a procedere alla rimozione delle bici abbandonate. Occorre però un’espressa normativa, anche perché le biciclette di cui parla il lettore sono poste nei relativi stalli e non sembrerebbero costituire un pericolo concreto per l’igiene pubblica.

Il problema è stato affrontato dalla giurisprudenza soprattutto in ambito condominiale, pervenendo anche qui alla medesima soluzione: l’amministratore non può rimuovere coattivamente le bici, né tantomeno tagliare i lucchetti, senza il ricorso all’autorità pubblica; autorità che, a sua volta, se non facultata da apposita normativa (ad esempio, occupazione di suolo pubblico oppure tutela del decoro ambientale) potrebbe agire solamente dietro ordine dell’autorità giudiziaria. Secondo la Suprema Corte: «*È tenuto a risarcire il danno ai proprietari dei veicoli l’amministratore che provvede alla rimozione dei ciclomotori e biciclette parcheggiati abusivamente nell’area condominiale*» (Cass., sent. n. 10323 del 21.04.2008). È stato invece escluso che la medesima condotta configuri il reato di furto aggravato (Cass. pen. Sez. VI, Sent., 25.05.2011, n. 20951).

L’unica ipotesi in cui l’amministratore potrebbe far rimuovere coattivamente le biciclette sarebbe quella della violazione di una norma regolamentare che tuteli la pubblica igiene: si pensi alla segnalazione di biciclette il cui stato di ossidazione rischi addirittura di inquinare l’ambiente o di costituire pericolo per la salute pubblica.

Nulla vieta, invece, che l’Atac segnali alle autorità competenti lo stato di

abbandono delle biciclette: da questo punto di vista, potrebbe essere esteso per analogia l'articolo sopra citato a proposito della dei mezzi "ad oltranza" all'interno dei parcheggi di scambio. Un avviso esplicito potrebbe anche essere inserito, ma se alla base non c'è una normativa che preveda la rimozione coatta dei mezzi, allora non servirebbe a nulla (anzi, sarebbe illegittima).

Ad avviso dello scrivente il problema è a monte, nel senso che occorrerebbe sempre una normativa locale che faculti la rimozione delle bici, in assenza di violazione di altra regolamentazione (ad esempio, quella posta a tutela dell'igiene o del decoro ambientale). Nemmeno si potrebbe parlare di occupazione di suolo pubblico, giacché i mezzi si trovano negli appositi stalli e la disciplina di riferimento (contenuta nel decreto ministeriale n. 460/99) riguarda solamente lo stato di abbandono, su aree ad uso pubblico, di veicoli a motore o di rimorchi.

In sintesi, è ad avviso dello scrivente da ritenere che non si possa procedere a rimozione forzata (né a segnalazione alle autorità competenti) in assenza di apposita normativa, a meno che non si voglia interpretare estensivamente la rimozione prevista per i parcheggi di scambio (ma sembrerebbe una forzatura) o non si debba procedere alla rimozione *in toto* delle rastrelliere, fatti salvi i casi in cui le bici, a causa del loro pessimo stato, costituiscano un pericolo per l'igiene pubblica (e in tal caso l'Atac dovrebbe comunque limitarsi a segnalare l'accaduto, non potendo procedere a rimozione forzata se non espressamente autorizzata).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Mariano Acquaviva***